

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 25 aprile 2007

relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BN007-1) e dei suoi prodotti derivati

[notificata con il numero C(2007) 1809]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/307/CE)

(GU L 117 del 5.5.2007, pag. 23)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione del 3 febbraio 2012	L 34	12	7.2.2012
► <u>M2</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione del 14 dicembre 2016	L 342	34	16.12.2016
► <u>M3</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione del 24 giugno 2019	L 176	59	1.7.2019

▼B**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 25 aprile 2007****relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei suoi prodotti derivati***[notificata con il numero C(2007) 1809]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(2007/307/CE)****▼M2***Articolo 1*

1. Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS- BNØØ7-1 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tale organismo geneticamente modificato nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

Entro il 1° gennaio 2019 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

2. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2019, purché tale presenza:

- a) sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e
- b) non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.

3. Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS- BNØØ7-1 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo [https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-\(crms\)](https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)).

▼B*Articolo 2*

Le voci relative alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all'articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è la ►**M3** BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania ◀.